

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1918/4113 sott. 170

Roma, 17 dicembre 2004

OGGETTO: Quesito. – Contenitori mobili utilizzati come distributori carburante. –

Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. di Bergamo, si concorda con le valutazioni espresse da codesta Direzione Regionale nella nota che si riscontra.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, per l'espressione del parere di competenza, il quesito proposto dal Comando VV.F. di Bergamo, nel quale si segnala l'utilizzazione di contenitori per merci pericolose, omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dotati di pistola erogatrice, come distributori di carburante.

A parere di questa Direzione l'utilizzazione di contenitori mobili ad uso privato per il rifornimento di carburante è consentito limitatamente alle condizioni previste dal D.M. 19.03.1990 e D.M. 12.09.2003.

Ai fini dell'assoggettabilità alla richiesta di C.P.I. si ritiene che tali contenitori, se utilizzati come deposito di liquidi infiammabili e/o combustibili, siano ascrivibili all'attività n° 15 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82, se di capacità geometrica complessiva superiore a 0,5 mc.

Nel caso dei contenitori distributori mobili di carburante di categoria C valgono, ai fini dell'assoggettabilità alla richiesta di c.p.i., le indicazioni delle specifiche normative sopra citate e quelle della L.C. P322/4113 del 09.03.1998.